

COMUNE DI SANT'AGNELLO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	Numero 52	Data 28/12/2021	Prot.
--	---------------------	---------------------------	--------------

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2022

L'anno 2021,
Il giorno 28,
del mese di Dicembre,
alle ore 18.00,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
Accardi Chiara	Consigliere	NO
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
De Martino Maria	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe (1970)	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe (1971)	Consigliere	SI
Aponte Fabio	Consigliere	SI
Galano Fabio	Consigliere	SI
Maresca Carmine	Consigliere	NO

Totale presenti: 11 /Totale assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2022

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio l'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno, a tal proposito passa la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'Assessore al bilancio, gli interventi, e la relativa discussione sull'argomento, registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 94 del 05/11/2021 ad oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - conferma aliquote e detrazione per abitazione principale anno 2021 per l'anno 2022 - proposta al Consiglio Comunale;

Rammentato che per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2021 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2: aliquota pari al 10,90 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari all' 11,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,90 per mille.

Rilevato che il precitato art.1 L.n.160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'imu;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Rilevato altresì, che la normativa in esame (art.1 L.n.160/2019) prevede:

- al comma 756 la facoltà per il comune, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, la quale consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Visto che il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo dall'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non può che riferirsi al momento in cui il modello del prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 non è rinvenibile sul portale del Federalismo Fiscale alla data odierna;

Visto il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 che prevede che, a partire dall'anno 2021 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'Imu ridotta alla metà. Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare ad uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Dato atto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.550.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC pari ad euro 430.105,09 prelevati direttamente dall'agenzia entrate e che in base alle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU detto fabbisogno finanziario può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2: aliquota pari al 10,90 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari all'11,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,90 per mille.

Visto il comma 169 dell'articolo unico della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli resi, ex art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile e costituenti parte integrante e sostanziale della presente;

Visto l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal funzionario responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Con la seguente votazione:

Astenuti 3 (Aponte, Galano, Rocco)

Con voti favorevoli n. 8

voti contrari n. ///

su 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7

6,00 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2	10,90 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2	11,10 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,90 per mille
terreni agricoli	8,40 per mille
aree fabbricabili	10,90 per mille

3. Di prevedere espressamente che, per l'anno 2022, viene confermato l'aumento dell'aliquota massima del 10,60 per mille di cui al comma 754 dell'art.1 L.n.160/2019, sino ai limiti di cui al punto precedente, come previsto dal successivo comma 755, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, comma 677 della L. n.147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L.n. 208/2015;
4. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 1) Di dare atto che le aliquote come sopra rideterminate spiegano efficacia e sono pertanto operative e vincolanti fin dal 1° gennaio 2022, in forza del disposto dell'art. 1 comma 169, della L.n.296 /2006 e ss.mm.ii.;
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento IUC approvato da questo Consiglio Comunale;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze – Ministero dell'Economia e Finanze – e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto all'inserimento della delibera nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 60, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
7. Di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web istituzionale del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:
Astenuti 3 (Aonte, Galano, Rocco)
Con voti favorevoli n. 8
voti contrari n. ///
su 8 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 64**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2021

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
X	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

FRANCO ROBERTO in data 25/01/2022
GENNARO ROCCO in data 28/01/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 28/01/2022.

Sant'Agnello, 28/01/2022.-

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 28/01/2022

PRESIDENTE

Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno: "Imposta Municipale propria" IMU, conferma aliquote e detrazioni per l'abitazione principale per l'anno 2022. Chi chiede di intervenire?

CONSIGLIERE DE MARTINO

Anche quest'anno si confermano le aliquote previste per l'anno 2022, si propongono le stesse aliquote fissate per l'anno 2021, in particolare quindi per l'abitazione principale classificata nelle categorie A1 A8 e A9 e relative pertinenze viene riconosciuta, viene applicata un'aliquota pari al 6 per 1000 per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale un'aliquota dell'1 per 1000, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D 1 ad eccezione della categoria D2 il 10,90 per mille, fabbricati catastali nel gruppo catastale D2 l'11,10per mille, per tutti gli altri fabbricati il 10,90, per i terreni agricoli il 8,40per mille e per le aree fabbricabili il 10,90per mille. Ovviamente anche qui si sono delle novità infatti nella nuova legge di bilancio è stabilito che se prima era prevista l'esenzione per i pensionati e residenti all'estero per l'abitazione principale novità del giorno è quella che questi pensionati residenti all'estero dovranno pagare il 35% di quello che è fissato per l'abitazione principale, quindi è tutto in itinere. Quindi praticamente vi chiedo di approvare le aliquote prospettate.

PRESIDENTE

Chi chiede di intervenire? Nessuno. Poniamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano? chi si astiene? tre astenuti.

Poniamo in votazione per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Tre astenuti.